

menti, indagini o statuizioni che possano incidere o interferire sugli atti o comportamenti dello Stato estero... che siano espressione dei suoi poteri sovrani» con l'ulteriore limite che «l'esercizio della sovranità non resti coperto dalla immunità quando si risolve in comportamenti dello Stato lesivi... di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statuali» come affermato nella sentenza relativa al caso *Ferrini*¹³ (§ 2).

Tuttavia, a giudizio della Corte, la tesi prospettata dalla difesa «pur muovendo da esatte premesse, non può essere... condivisa» in quanto se è vero che «gli atti di emissione e di collocazione sul mercato internazionale delle obbligazioni» hanno «natura inegabilmente privatistica», non analoga natura hanno «i successivi provvedimenti di moratoria, adottati dal Governo argentino» ai quali peraltro il ricorrente «sostanzialmente pretende di ricollegare la perdita del beneficio del termine», tra cui vi è, tra l'altro, anche la legge n. 25 del 2002 in cui si dichiara «l'emergenza pubblica in materia sociale, economica, finanziaria e cambiaria» (§§ 4, 4.1).

Tali provvedimenti manifestano «evidentemente la potestà sovrana dello Stato» e ciò non solo per la loro natura di leggi di bilancio, quanto soprattutto «per le... finalità, eminentemente pubbliche, perseguite, di governo della finanza in funzione della tutela di bisogni primari di sopravvivenza economica della popolazione in un contesto storico di grave emergenza nazionale». Né, in proposito, rileva il fatto che dette leggi incidano «su diritti patrimoniali di cittadini stranieri» in quanto ciò «non vale certamente a configurare quella deroga eccezionale alla immunità che... è prospettabile solo in presenza di atti di esercizio della sovranità che si presentino lesivi di «valori universali della dignità umana»» (§§ 4.2, 4.3). Al contrario, ad avviso della Corte, «la preminenza assoluta degli interessi della collettività, organizzata a Stato, che con i provvedimenti indicati si è inteso tutelare, esclude... la valutabilità degli stessi sotto il profilo della eventuale violazione del regime giuridico di atti negoziali posti in essere “jure privatorum”». La Corte ha pertanto concluso a favore del «riconoscimento dell'immunità dalla giurisdizione della Repubblica argentina, in relazione alle pretese nei suoi confronti azionate dal Borri nel giudizio *a quo*» (§ 5).

*NORME CONVEZIONATE - NECESSITÀ DI UNA PRASSI E DI UN'OPINIO JURIS
LA PRASSI CONDIVISA*

204. Sentenza della *House of Lords* britannica del 14 giugno 2006 nel caso *Jones and Mitchell c. Arabia Saudita*.

Il 6 giugno 2002 il sig. Jones e altri ricorrenti avevano presentato ricorso ai giudici britannici contro il Ministro degli interni del Regno dell'Arabia Saudita e contro il colonnello A. Aziz, funzionario saudita, per i maltrattamenti subiti in carcere fra cui atti di tortura, nel periodo fra marzo e maggio 2001. Mentre l'Arabia Saudita invocava la propria immunità dalla giurisdizione in base al diritto internazionale, i ricorrenti ritenevano che il riconoscimento dell'immunità sarebbe stato incompatibile con la norma di *jus cogens* che sancisce il divieto di tortura, prevalente sulle altre norme del diritto internazionale, e che inoltre avrebbe rappresentato un diniego del di-

¹³ *Supra*, § 202.

ritto di accesso ad un tribunale in violazione dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo¹⁴.

Nella sentenza della Camera dei Lords del 14 giugno 2006, Lord Bingham of Cornhill ha affermato che la questione sottoposta alla Camera consisteva nella «relazione... fra due principi di diritto internazionale», chiarendo che «un principio, storicamente il più antico dei due, è che uno Stato sovrano non può esercitare, eccetto che in alcune specifiche circostanze, la propria autorità giudiziaria su un altro» mentre «il secondo principio, di più recente formazione, ma dall'autorità più elevata fra i principi di diritto internazionale, è quello che condanna e criminalizza la pratica ufficiale della tortura, che richiede agli Stati di reprimere la pratica e che prevede il processo e la punizione dei funzionari ritenuti colpevoli di tortura» (§ 1). Il giudice ha anzitutto richiamato il caso *Al-Adsani*¹⁵ deciso dalla Corte europea dei diritti umani osservando come la maggioranza dei giudici non ha riscontrato nella prassi internazionale «alcuna base per concludere che, nel diritto internazionale, uno Stato non gode più dell'immunità dalla giurisdizione civile nelle corti di un altro Stato nel caso di presunti atti di tortura» (§ 18). Il giudice ha inoltre affermato che «non vi è prova che gli Stati abbiano riconosciuto o attuato un obbligo di diritto internazionale di esercitare la giurisdizione universale nei casi di ricorsi derivanti da presunte violazioni di norme imperative del diritto internazionale» (§ 27).

A sua volta Lord Hoffmann, dopo aver affermato che non vi è dubbio che il divieto di tortura sia previsto da una norma di *jus cogens* si è chiesto se «tale norma è in contrasto con la norma che prevede l'immunità dello Stato» (§ 43) rispondendo che «per produrre un conflitto con l'immunità statale, è... necessario dimostrare che il divieto di tortura ha prodotto una norma procedurale complementare che, a titolo di eccezione all'immunità statale, consente o forse richiede agli Stati di assumere la giurisdizione civile su altri Stati in casi di tortura», osservando che «una tale norma può essere desiderabile e, dal momento che il diritto internazionale cambia, può emergere»; tuttavia, a suo avviso, «contrariamente a quanto asserito dalla minoranza nel caso *Al-Adsani*, non riguarda il divieto di tortura» (§ 45). Sulla possibilità che i valori racchiusi nel divieto di tortura prevalgano su quelli racchiusi nei valori della norma sull'immunità degli Stati, Lord Hoffmann ha premesso che «l'ordine di principi contrastanti in base all'importanza dei valori che essi racchiudono è una tecnica base del giudizio» precisando tuttavia che «il medesimo approccio non può essere adottato nel diritto internazionale il quale è basato sul consenso comune delle nazioni» e aggiungendo che «non rientra nei compiti di una corte nazionale “sviluppare” il diritto internazionale adottando unilateralmente una versione del diritto che, per quanto desiderabile, lungimirante ed espressiva di valori possa essere, è semplicemente non accettata da altri Stati» (§ 63). Chiedendosi poi se il medesimo principio dell'immunità dello Stato sia riconosciuto anche per gli individui che agiscono per suo conto e che siano accusati di atti di tortura, il giudice ha premesso che in base al diritto internazionale «la medesima immunità contro un processo in una corte nazionale estera che protegge lo Stato stesso protegge anche gli individui per i quali lo Stato è responsabile» e che «il tradizionale modo di esprimere questo principio di diritto internazionale è di affermare che gli atti dei funzionari dello Stato che agiscono in tale qualità non sono attribuibili ad essi personalmente ma solo

¹⁴ In <http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200506/ldjudgmt/jd060614/jones.pdf>.

¹⁵ *Supra*, § 201.

allo Stato» (§ 66). Il giudice ha poi espresso dubbi su tale principio sostenendo che « sarebbe strano affermare, ad esempio, che la tortura ordinata dal generale Pinochet¹⁶ era attribuibile a lui personalmente ai fini della responsabilità penale e soltanto allo Stato del Cile ai fini della responsabilità civile» essendo a suo avviso più chiaro affermare che «la Convenzione contro la tortura ha rimosso l'immunità dal procedimento penale ma non incide sull'immunità per la responsabilità civile» (§ 68). Il giudice ha quindi affermato che al fine di valutare se l'immunità di un organo dello Stato viola il diritto di accesso ad un tribunale sancito dall'art. 6 della Convenzione europea, «è necessario, come nel caso dell'immunità dello Stato stesso, mostrare che il diritto internazionale richiede che l'immunità dalla giurisdizione non sia riconosciuta ai funzionari che siano accusati di avere commesso atti di tortura» (§ 70) concludendo tuttavia che «ancora una volta, è impossibile riscontrare una tale eccezione all'immunità dei rappresentanti dello Stato in un trattato» (§ 71). Il giudice in definitiva ha dichiarato che, a suo avviso, è da respingere «l'argomento per cui la tortura o altre violazioni dello *ius cogens* non possono comportare l'immunità *rationae materiae* per il fatto che non possono essere atti ufficiali» (§ 85).

La Camera dei Lords ha quindi concluso che all'Arabia Saudita e al colonnello A. Aziz in qualità di funzionario dello Stato convenuto, agente per suo conto, dovesse essere riconosciuta l'immunità dalla giurisdizione.

205. Ordinanza della Corte di cassazione italiana (S.U.) del 6 maggio 2008 n. 14201 nel caso *Repubblica Federale di Germania c. Presidente del Consiglio dei ministri, M. L., B. M. e M. G.*

In relazione ad una causa di risarcimento danni e per indennizzo ex art. 2041 cod. civ., instaurata dinanzi al Tribunale di Torino nei confronti, rispettivamente, della Repubblica Federale di Germania e della *Daimlerchrysler*, da G. M. ed altri cittadini italiani che, deportati in Germania dopo l'8 settembre 1943, erano stati costretti al lavoro forzato al servizio dell'industria bellica del *Reich*, la Germania aveva proposto alla Corte di cassazione regolamento preventivo per sentir dichiarare il difetto di giurisdizione nei suoi confronti del giudice italiano. Si erano costituiti in giudizio sia la *Daimlerchrysler*, che aveva a sua volta proposto ricorso incidentale (riunito ex art. 335 cod. proc. civ. a quello principale), che la Presidenza del Consiglio dei Ministri¹⁷.

La Germania sosteneva, in primo luogo, che «con l'art. 77, comma 4 del Trattato di pace del 10 febbraio 1947 (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 28 novembre 1947 n. 1430) l'Italia avrebbe rinunciato a suo nome e a nome dei cittadini italiani, a qualsiasi domanda di risarcimento nei confronti della Germania e i cittadini germanici pendente alla data dell'8 maggio 1945, con la sola eccezione di quelle relative a diritti acquisiti prima del 1° settembre 1939»; in secondo luogo, che «ogni problema in ordine all'applicabilità del detto Trattato anche alla Repubblica Federale di Germania (che non vi aveva partecipato) dovrebbe intendersi superata dal successivo accordo stipulato con la Repubblica italiana a Bonn il successivo 2 giugno 1961 "per il regolamento

¹⁶ *Supra*, § 189.

¹⁷ In <http://www.cortedicassazione.it/Documenti/14201.pdf>.

d'alcune questioni di carattere patrimoniale economico e finanziario» (reso esecutivo con il D.P.R. n. 1263 del 14 aprile 1962) con il quale il Governo italiano aveva dichiarato «che sono definite tutte le rivendicazioni — di persone fisiche e giuridiche italiane — derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre e l'8 maggio 1945, assumendo l'impegno a tener "indenne la Repubblica Federale di Germania da ogni eventuale azione o altra pretesa legale"» e che «a seguito di detto Accordo, la Repubblica Italiana, con il DPR n. 2043 del 6 ottobre 1963 aveva provveduto alla ripartizione della somma ricevuta anche in favore dei "lavoratori non volontari"»; e, infine, che «la cognizione, in ordine alla presente controversia, del Giudice italiano sarebbe comunque esclusa dal principio (universalmente accettato e rientrante, in quanto preesistente — v. Corte costituzionale n. 48 del 1979¹⁸ — nella previsione dell'art. 10, primo comma della Costituzione) della immunità degli Stati per gli atti espressione della loro sovranità, costantemente affermato dalle Sezioni unite della Corte (v., da ultimo, Sez. un. n. 11225 del 2005, con riferimento al caso dei "bond argentini"¹⁹), eccetto che nell'unica decisione — dalla Repubblica ricorrente fermamente criticata — n. 5044 del 2004²⁰, con la quale, in una fattispecie analoga a quella in esame, l'applicazione del suddetto principio è stata negata sul rilievo, in sintesi, che il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana avrebbe assunto il valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, riducendo la portata e l'ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello sulla "sovrauguaglianza" degli Stati, cui si collega il riconoscimento della immunità statale dalla giurisdizione civile straniera». A sostegno dell'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati stranieri per atti *jure imperii* erano state inoltre richiamate diverse pronunce di giudici di altri Stati — in particolare «le decisioni 17 settembre 2002 della Corte Suprema greca, 26 giugno 2003 della Corte Federale di Cassazione tedesca, 16 dicembre 2003 della Corte di Cassazione francese, 14 giugno 2006 della *House of Lords* (in causa *Jones v. Ministry Interior Al-Maulaka Al-Arabine AS Saudite and others*)»²¹, nonché «una sentenza del 2002 della *Superior Court of Rustica* dell'Ontario (in causa *Houshang Bouyari*)» — e di giudici internazionali — «21 novembre 2001 *Al-Adsani e Governo Regno Unito Gran Bretagna e Irlanda del Nord*²²; 12 dicembre 2002 *Kalogeropoulou c. Grecia e Germania*; 14 dicembre 2006 *Markovic c. Italia*»²³.

Nella sua ordinanza del 6 maggio 2008 n. 14201, la Corte di cassazione, dopo aver preliminarmente respinto le eccezioni di inammissibilità, ha escluso che la giurisdizione del giudice italiano sia esclusa dalle disposizioni contenute nei trattati del 1947 e del 1961 giacché «così formulate le medesime si riferiscono ai rapporti diritto sostanziale e non alla giurisdizione (spettando al giudice eventualmente adito decidere nel merito in ordine alle domande oggetto della rinuncia e, in primo luogo, alla data di acquisizione del diritto)» e tenuto conto che «diversamente opinando non si spiegherebbe l'impegno assunto dalla Repubblica italiana di "tener indenne la Repubblica Federale di Germania da ogni eventuale azione o altra pretesa legale", né il fatto che la stessa R.F.G. abbia

¹⁸ *Supra*, § 131.

¹⁹ *Supra*, § 203.

²⁰ *Supra*, § 202.

²¹ *Supra*, § 204.

²² *Supra*, § 201.

²³ *Infra*, § 265.